



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

---

Prot. N. ~~1654~~<sup>1651</sup>/2016 Usc.

**Al Sig. Prefetto di Caserta**

(con preghiera di diramazione ai Comandi di Polizia Municipale)

**Al Sig. Questore di Caserta**

**Al Sig. Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Caserta**

**Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta**

**Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale di Caserta**

**Al Sig. Dirigente della SottoSezione della Polizia Stradale di**

**Frosinone**

**Al Sig. Dirigente della SottoSezione della Polizia stradale di**

**Cassino**

**E p.c.**

**Al Sig. Procuratore Generale presso la**

**Corte di Appello**

**Napoli**

**Ai Sig.ri Sostituti Procuratori della Repubblica**

**Sede**

Oggetto: direttive relazione all'applicazione degli articoli 11, comma 4, e 21, commi 3 e 4 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) - Autorizzazione preventiva al rilascio d'informazioni in caso d'incidenti stradali con lesioni alle persone. **Modifiche alla precedente nota n.7432 del 18.09.2015**, alla luce della legge, 26 marzo 2016, n. 41.

Con la presente, si sostituisce la nota n.7432 del 18.09.2015, nella quale erano state impartite alcune disposizioni volte a semplificare il rilascio, da parte della polizia giudiziaria, delle informazioni previste dagli articoli 11, comma 4, codice della strada e 21 d.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

In particolare, con le disposizioni suindicate, erano state impartite direttive, secondo le quali gli organi di polizia intervenuti per i rilievi, anche nell'ipotesi in cui vi fossero stati feriti (con eccezione di eventi letali), erano liberi di fornire le informazioni indicate nel comma 4 dell'articolo 11 del codice della strada, senza necessità di richiedere specifica autorizzazione a questo Ufficio, allo scadere dei tre mesi dal fatto.

Come è noto, con la legge, 26 marzo 2016 n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016, è stato introdotto, con l'art. 590-*bis* cp, il **delitto di lesioni personali stradali gravi o**


**gravissime**, reato procedibile di ufficio<sup>1</sup>.

Pertanto, per effetto del nuovo assetto normativo, la possibilità del rilascio delle informazioni senza l'autorizzazione di questa Procura deve ritenersi limitata, per i fatti commessi in epoca successiva al 25 marzo 2016, alle sole ipotesi di **lesioni personali colpose lievi**, unico reato rimasto procedibile a querela della persona offesa. Ove, al contrario, dagli atti in possesso della polizia giudiziaria, risultassero, per effetto dell'incidente stradale, **lesioni gravi o gravissime**, il rilascio delle informazioni previste dall'articolo 11 c.d.s. è subordinato all'autorizzazione specifica del pubblico ministero assegnatario del procedimento.

Per quanto concerne, invece, gli **incidenti stradali per effetto dei quali siano derivate lesioni personali lievi**, si ribadisce che questo Ufficio autorizza, in via generale e preventiva, gli organi di polizia che hanno svolto gli accertamenti ed effettuato i rilievi, decorsi i tre mesi dalla commissione del fatto, a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 c.d.s.; fatte salve disposizioni di segno contrario, eventualmente impartite dal magistrato di turno ovvero assegnatario del procedimento. Dunque, in questi casi, senza richiedere la specifica autorizzazione all'A.G., i soggetti coinvolti e/o loro delegati; i difensori; gli esponenti delle compagnie di assicurazione e loro delegati potranno richiedere copia in carta libera dei rapporti (ivi comprese annotazioni di polizia giudiziaria, schizzi e planimetrie) concernenti i relativi sinistri stradali, da cui siano, appunto derivate, **lesioni personali lievi**. Ove l'istanza provenga dalla persona infortunata, a carico della quale non vi siano sospetti di reato, non vi sarà necessità di preventiva autorizzazione al rilascio di copie, sempre che la stessa dichiari, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato querela. Nel caso contrario, in cui l'istanza provenga dal responsabile del sinistro, dunque, dal potenziale indagato, sarà necessaria la preventiva autorizzazione (nulla osta) da parte di questo Ufficio, da ritenersi implicito nella esibizione, da parte dello stesso, di certificazione, rilasciata da questa Procura, relativa all'assenza di iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cpp (registro delle notizie di reato).

Santa Maria Capua Vetere, il 13 luglio 2016.

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto  
Antonio D'Amato



Il Procuratore della Repubblica  
M. Antonietta TRONCONE



---

<sup>1</sup> Le lesioni personali sono **gravi** se ne deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; sono, invece, **gravissime** se da esse deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave incapacità della parola oppure la deformazione o uno sfregio permanente del viso.